

## UFFICIO STUDI CODAU

**Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (GU n.304 del 30-12-2013) convertito con modificazioni dalla [legge 27 febbraio 2014 n.15 \(G.U. 28/02/2014, n. 49\)](#)**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

### **ALCUNE NOVITA' CHE INTERESSANO LE UNIVERSITA' E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Il decreto legge n. 150/2013 è stato convertito con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 49. Il provvedimento, com'è noto, si presenta molto variegato nei contenuti e pertanto le norme di interesse per il sistema universitario sono pochissime. Si cercherà di esaminare le disposizioni che più interessano e le norme che riguardano gli aspetti finanziari relativi all'ambito universitario. Si ricorda che già l'Ufficio Studi ha provveduto a fornire aggiornamenti durante l'attività parlamentare di conversione in legge del provvedimento.

### **Sommario**

**Art.1 comma 4 \_\_\_\_\_ Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento**

**Art. 3 comma 3\_\_\_\_ Applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva ai cittadini stranieri**

**Art. 6 comma 2 \_\_\_\_\_ Introduzione dei nuovi strumenti contabili nelle Università e validità graduatorie**

**Art. 8 comma 1 e 2 ter \_\_\_\_ Proroga di termini in materia di lavoro e lavoro accessorio**

**Art. 9 comma 15 quater e quinquies \_\_\_\_ Detrazione Irpef per i non residenti**

### **Art.1 Proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento**

Il comma 4 (lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2014 il termine di cui all'art. 1 del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.02.2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" .

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, visti i recenti interventi volti alla riduzione delle dotazioni organiche, in un'ottica di contenimento e revisione della spesa pubblica, alcune amministrazioni (comprese le università) si sono trovate nell'impossibilità di utilizzare, nel 2013, le risorse finanziarie destinate nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali.

Il **comma 4, lettera a)**, dell'articolo in esame proroga al **31 dicembre 2014** il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523<sup>[1]</sup>, 527 e 643, della L. 296/2006 e all'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008. In particolare la lett. a interviene sull'art. 1 del

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, apportando le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Poi abbiamo la **lettera b** dello stesso comma, dove si precisa che Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relativo alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (comprese anche le università) di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014. Per una disamina completa degli articoli del decreto legge 216/2011 si veda l'apposito commento dell'Ufficio Studi [http://www.codau.it/ufficio\\_studi/file\\_ufficio/442//commento\\_mille\\_proroghe.pdf](http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/442//commento_mille_proroghe.pdf)

Con riferimento ai limiti per le assunzioni nelle Università si richiama l'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "decreto del fare") che anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca di effettuare assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

In particolare, il comma 1, apportando alcune modifiche all'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), concernente la disciplina sulla limitazione del *turn-over* nelle Amministrazioni pubbliche – che disponeva, ai co. 13-*bis* e 14, che università ed enti di ricerca potessero procedere ad assunzioni nella misura del 20% della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012- 2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016 –, prevede che i richiamati enti possano procedere ad assunzioni nella misura del 50% della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015.

In materia di limiti alle assunzioni per le università, si ricorda che l'art.66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) è stato da ultimo novellato dall'art.14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che, in particolare, con il co. 13-*bis*, ha definito una nuova disciplina per il *turn over*. In base alla nuova disciplina, le misure percentuali fissate valgono con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso, mentre all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.7 del D.lgs. 49/2012 (che ha individuato le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato).

### **Art.3 comma 3\_\_\_Applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva ai cittadini stranieri**

L'**articolo 3, comma 3**, posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza (da ultimo fissato al 31 dicembre 2013) dell'applicazione anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea** regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di **dichiarazioni sostitutive**.

Si tratta del terzo rinvio del termine di applicazione di queste disposizioni, inizialmente fissato dal D.L. 5/2012 al 1° gennaio 2013: prima la legge di stabilità 2013 ha spostato il termine al 20 giugno 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 388 e tabella 2, n. 21); poi il termine è stato nuovamente differito al 31 dicembre 2013 con il D.P.C.M. 26 giugno 2013, emanato in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013, che prevedeva la possibilità di disporre ulteriori proroghe (fino al 31 dicembre 2013)

delle disposizioni prorogate al 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina normativa è contenuta nei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 (convertito L. 35/2012), i quali mirano all'equiparazione dello straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del **D.P.R. n. 445 del 2001**, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive[51] (di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato ogni riferimento all'applicazione di **speciali disposizioni** contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la **disciplina dell'immigrazione** e la condizione dello straniero.

In via analoga, l'articolo 17, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale, prevista dal regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione (D.P.R. n. 395 del 1999) che, all'articolo 2, comma 1, riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra - fatte salve le disposizioni del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) o del regolamento stesso che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato quest'ultimo periodo, venendo così meno il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore. L'articolo 17, comma 4-*quater*, rinvia l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* a far data al 1° gennaio 2013, termine - come accennato - più volte rimandato, da ultimo dalla disposizione in esame.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la proroga disposta dal comma 3 in commento si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

## **Art. 6 comma 2 e 6bis \_\_\_\_ Introduzione dei nuovi strumenti contabili nelle Università e validità graduatorie**

L'**articolo 6, comma 2**, come modificato durante l'esame al Senato, proroga dal 1° gennaio 2014 al **1° gennaio 2015** il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica. Si modifica in sostanza l'art. 7, co. 3, del d.lgs. 18/2012.

La **relazione illustrativa** al provvedimento evidenzia che la proroga si è resa necessaria per la complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure.

Il **d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18**, emanato sulla base di una delle deleghe conferite dalla L. 240/2010 (art. 5, co. 1, lett. *b*), primo periodo, e co. 4, lett. *a*)), aveva disposto che, entro il termine del 1° gennaio 2014, le università dovessero adottare un sistema di **contabilità economico-patrimoniale** e il **bilancio unico di ateneo**, e dotarsi di sistemi e procedure di **contabilità analitica**, ai fini del controllo di gestione. In particolare, l'**art. 2** del d.lgs. ha rimesso la **definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio necessari per la predisposizione dei documenti contabili** - che costituiscono elementi della nuova disciplina al quale devono uniformarsi anche le **università non statali** - a un **decreto MIUR-MEF, sentita la CRUI**, in conformità alle disposizioni contenute nel **d.lgs. 91/2011** (emanato in attuazione dell'art. 2 della L. 196/2009, e volto all'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni definite pubbliche).

L'**art. 4**, inoltre, ha disposto che le **università considerate amministrazioni pubbliche** sono tenute alla **classificazione delle spese per**

**missioni e programmi.** In particolare, esse devono predisporre un prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente tale **classificazione**.

La definizione dell'**elenco delle missioni e dei programmi**, e dei **criteri** cui le università si attengono ai fini di una **omogenea riclassificazione dei dati contabili**, è stata demandata – dal combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1, del d.lgs. – ad un **decreto MIUR-MEF, sentita la CRUI**. Sia il decreto previsto dall'art. 2, sia quello previsto dall'art. 4 del d.lgs. 18/2012, dovevano essere emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

I relativi schemi, tuttavia, sono stati presentati alle Camere il 14 agosto 2013 ([Atto n. 22](#) e [Atto n. 23](#)). Il 3 ottobre 2013 la VII Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole con osservazione](#) sull'Atto n. 22 e [parere favorevole con osservazioni](#) sull'Atto n. 23.

La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, invece, ha espresso [parere favorevole con condizione e osservazioni](#) sull'Atto n. 22 e [parere favorevole con osservazioni](#) sull'Atto n. 23 l'8 ottobre 2013, formulando, fra l'altro, l'indirizzo di posticipare il termine per l'adozione dei nuovi strumenti contabili.

In particolare si evidenziava che “secondo i dati Cineca, 22 atenei hanno già adottato il nuovo sistema, 18 sarebbero pronti a farlo il 1° gennaio 2014, altri 20 non saranno pronti a quella data (qualche ateneo è poi fuori dalla piattaforma Cineca)”.

Il **DM 16 gennaio 2014, n. 21**, recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi, è stato pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2014.

Il **DM 14 gennaio 2014, n. 19**, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, è stato pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2014.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che l'art. 1, co. 418, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014 si veda l'apposito commento dell'Ufficio Studi [http://www.codau.it/ufficio\\_studi/file\\_ufficio/502//commento\\_leggestabilita.pdf](http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/502//commento_leggestabilita.pdf)) ha disposto che, in considerazione degli effetti derivanti dall'adozione del bilancio unico d'ateneo, il **fabbisogno finanziario programmato riferito alle università statali per il 2014 è determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, incrementato del 3 per cento**.

**Il comma 6-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che l'**idoneità** conseguita per posti di **professore e ricercatore universitari** sulla base della previgente disciplina in materia è prorogata per **ulteriori 2 anni**, rispetto ai vigenti 5. La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a chi ha conseguito l'idoneità in base alla L. 210/1998 di poter ancora essere chiamati dalle università ai sensi dell'art. 29, co. 4 e 8, della L. 240/2010.

A questo proposito si ricorda che l'**art. 2, co. 1, lett. g)**, della **L. 210/1998**, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, aveva disposto che i regolamenti per la disciplina delle relative procedure dovevano prevedere che gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia, avevano titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti.

In seguito, l'**art. 1** della **L. 230/2005**, nel prevedere nuove modalità di reclutamento dei professori universitari, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.

In materia si ricorda anche che l'**art. 29, co. 4**, della **L. 240/2010** ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della L. 210/1998, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, co. 6, della L. 230/2005.

Al contempo, il **comma 8** dello stesso art. 29 ha disposto che, ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori da parte delle università, di cui all'art. 18 della stessa L. 240/2010, l'**idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata all'abilitazione** di cui all'art. 2, co. 1, lett. g), della medesima legge, nonché dell'art. 1, co. 6, della L. 230/2005, **limitatamente al periodo di durata della stessa**.

## Art. 8 comma 1 e 2 ter \_\_\_\_ Proroga di termini in materia di lavoro e lavoro accessorio

L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità (certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, certificato di parto e certificato di interruzione di gravidanza). Più specificamente, la disposizione, intervenendo sull'articolo 21 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'articolo 34 del D.L. 69/2013:

1) posticipa il termine per l'adozione del decreto interministeriale[ chiamato a definire le modalità per la trasmissione dei suddetti certificati, che dovrà essere emanato entro nove mesi (in luogo dei sei originariamente previsti) dalla data di entrata in vigore della norma che lo prevede (quindi entro il 22 marzo 2014). Il decreto deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010;

2) dispone che la sostituzione del medico del SSN alla lavoratrice nell'obbligo di consegnare all'INPS, per via telematica, i suddetti certificati, operi a decorrere dal duecentosettantesimo giorno (in luogo del novantesimo originariamente previsto) successivo all'entrata in vigore del citato decreto interministeriale. Fino a tale data, l'obbligo di presentazione del certificato rimane a carico della lavoratrice.

Si ricorda che l'articolo 34 del D.L. 69/2013, modificando l'articolo 21 del D.Lgs. 151/2001, ha previsto che i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione di gravidanza siano trasmessi all'INPS esclusivamente per via telematica e che il relativo obbligo gravi non più sulla lavoratrice, ma sul medico del SSN.

Il **comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto, per il solo anno 2013, dall'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, in base al quale i percettori di

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio <sup>[2]</sup> in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo. Si ricorda che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 (aggiunto dall'articolo 46-bis, comma 1, lett. d), del D.L. 83/2012) dispone, per il solo 2013, che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare (lettera d)). L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

### **Il lavoro accessorio**

Il lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli da 70 a 74 del D.Lgs. 276/2003 (come ripetutamente modificati dal D.L. 112/2008, dal D.L. 5/2009, dal D.L. 78/2009, dalla L. 191/2009, dal D.L. 83/2012, dalla L. 92/2012 e da ultimo dal D.L. 76/2013).

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative (non più di natura meramente occasionale) che, con riferimento alla totalità dei committenti, diano complessivamente luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente). Le prestazioni possono essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui), si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.

L'assolvimento dell'obbligo retributivo e contributivo connesso alle prestazioni, avviene attraverso l'acquisto presso le rivendite autorizzate, da parte dei datori di lavoro, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cd. voucher), che garantiscono la retribuzione nonché la copertura previdenziale ed assicurativa, da consegnare al prestatore di lavoro accessorio. Il valore nominale dei buoni è fissato con specifico decreto, con il quale vengono anche stabiliti gli aggiornamenti periodici del valore stesso, ed è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle richiamate in precedenza, nonché del costo di gestione del servizio e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente il valore nominale del buono, fissato con D.M. 12 marzo 2008, è pari a 10 euro. Il monitoraggio sui dati relativi ai voucher riscossi, venduti e sul numero dei lavoratori così retribuiti è effettuato dall'INPS.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario (individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto, con il quale sono anche regolamentati i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali), all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Spetta al concessionario provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché effettuare il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali alla Gestione separata INPS (in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del valore nominale del buono), trattenendo l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese. Il D.lgs. 276/2003 dispone l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, da rideterminare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che (nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5425 del 2011) al lavoro accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della L. 335/1995, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

Infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.

### **Art. 9 comma 15 quater e quinquies \_\_\_\_ Detrazione Irpef per i non residenti**

Il **comma 15-quater**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, proroga all'anno **2014** la **detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti**, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, la **proroga per il 2014** è disposta dalla **lettera a)** della norma in esame, la quale modifica il richiamato comma 1324.

La precedente proroga, per l'anno 2013, è stata disposta dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 228 del 2012.

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha introdotto il **diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti**, estendendo ad essi l'applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che essi dimostrino:

- 1) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- 2) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La norma è introdotta in deroga all'articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

Con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze n. 149, del 2 agosto 2007 sono state delineate le modalità di presentazione delle domande che i residenti all'estero devono seguire per richiedere le detrazioni d'imposta.

La **lettera b)** della norma in esame stabilisce che **la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto** d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014.

Si segnala che l'articolo 5 del disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 *bis*" (attualmente all'esame della Camera dei deputati, **A.C. 1864**), al fine di sanare una procedura di infrazione (2013/2027), prevede l'estensione a regime di agevolazioni fiscali, tra cui le detrazioni per carichi di famiglia, ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia (cd. "non residenti *Schumacker*").

In particolare, l'articolo 5 del ddl europea 2013 *bis* prevede che, in deroga alle disposizioni generali, nei confronti di alcuni soggetti non residenti in Italia l'IRPEF si applica secondo le regole del TUIR (articoli da 1 a 23, i quali prevedono, tra l'altro, deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. "minimi"), alle seguenti condizioni concomitanti:

- 1) che si tratti di **soggetti residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;**
- 2) che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- 3) che nello Stato di residenza manchino agevolazioni fiscali analoghe.

Di conseguenza, nel caso di **approvazione dell'articolo 5, ai residenti UE e SEE la disciplina dell'IRPEF ordinaria**, applicabile oggi ai soggetti residenti (in particolare gli articoli 1-23 TUIR, ivi comprese le **detrazioni per carichi di famiglia**), **si applicherebbe a regime.**

Continuerebbero ad essere **esclusi**, invece, i residenti al di fuori dell'UE e del SEE, per i quali fino al 2013, e in caso di approvazione della norma in esame, fino al 2014, le detrazioni per carichi di famiglia sono previste solo in deroga alla norma generale dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (norma prorogata negli anni). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, pari a 1,3 milioni per il 2014 e a 4,7 milioni per il 2015, vi provvede il **comma 15-*quinqies*** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) della legge di stabilità 2014, riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le voci indicate.

---

[1]

In realtà, il comma 523 in esame ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulle già limitate possibilità per amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo indicato. Infatti, l'articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 aveva già previsto che, a partire dall'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (**quindi anche le università**) e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato -dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

L'applicazione del comma 103 era stata prorogata a partire dal 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della L.296/2006, ma successivamente la norma era stata abrogata dall'articolo 9, comma 8 del D.L.78/2010. Quest'ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn over, indicate al comma 523, potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.